

## Direttiva concernente la riscossione della tassa sui cani

del 18 aprile 2014

L'Ufficio del veterinario cantonale (UVC)

richiamato l'art. 4 della Legge sui cani e gli artt. 4 e segg. del Regolamento sui cani,

considerata l'opportunità di uniformare le modalità di riscossione della tassa sui cani da parte dei comuni sull'intero territorio cantonale,

sentita la Sezione degli enti locali e la Sezione delle finanze per gli aspetti di loro spettanza,

emana la seguente Direttiva.

### **A Dati di riferimento per l'emissione della tassa sui cani**

I dati alla base della tassazione annuale dei cani sono registrati nell'anagrafe canina ufficiale (banca dati ANIS SA).

### **B Assoggettamento alla tassa**

#### **B1 Proprietari assoggettati alla tassa**

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale nel proprio Comune di residenza, ad eccezione dei casi seguenti:

- a) detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- b) detentori di cani deceduti prima del 1° aprile;
- c) detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre.

#### **B2 Nuovi cani nati o introdotti nel corso dell'anno**

Nel corso dell'anno si renderà necessario fatturare i nuovi cani giunti sul territorio comunale. Si tratterà di cani provenienti da altri comuni, da altri cantoni o dall'estero.

#### **B3 Cambiamento di domicilio del proprietario**

In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, la tassa è dovuta una sola volta. Il proprietario del cane può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa in un comune dove il cane è stato tenuto precedentemente nell'anno di computo.

#### **B4 Cambiamento di proprietà del cane**

In caso di cambiamento di proprietà del cane, la tassa è dovuta una sola volta. Il nuovo proprietario del cane può far valere il diritto di esonero dalla tassa attraverso la ricevuta di pagamento della tassa del precedente proprietario.

## **B5 Rimborsi**

Per i cani deceduti nei primi tre mesi dell'anno (vedi punto B1 lett. b) il proprietario può chiedere, al Comune dove avesse già pagato la tassa, il rimborso della stessa.

## **B6 Altri esoneri**

La competenza di introdurre esoneri al pagamento della tassa sui cani, ad esempio per cani di utilità, di servizio o per enti ed associazioni di interesse pubblico, è del Consiglio di Stato. L'attuale Regolamento sui cani non prevede esoneri, salvo quelli indicati al punto B1. Infatti le esperienze raccolte negli anni scorsi a livello cantonale hanno dimostrato che l'introduzione di eccezioni risulta di difficile applicazione e non garantisce il rispetto del principio della parità di trattamento.

## **C Determinazione dell'importo e registrazione contabile**

### **C1 Competenze nel fissare l'importo della tassa**

Il Municipio stabilisce mediante ordinanza municipale (art. 4 cpv. 1 Regolamento sui cani) l'importo della tassa, che dev'essere compresa tra fr. 50.- e fr. 100.- (art. 4 cpv. 2 Legge sui cani). L'importo fissato dovrà comprendere la quota parte spettante al Cantone (art. 4 cpv. 3 Legge sui cani).

Ogni Comune può pertanto valutare l'ammontare della tassa, che dovrà servire a coprire i costi causati dall'applicazione dei compiti demandati ai Comuni dalla Legge sui cani. In ossequio al principio dell'equivalenza e della copertura dei costi, la tassa dovrà pertanto essere fissata in base ai costi effettivi generati dalla presenza dei cani sul territorio comunale (con particolare riferimento alla pulizia del territorio, alla vigilanza sulla popolazione canina, al controllo della sicurezza e all'eventuale messa a disposizione di aree di svago per i cani).

### **C2 Quota parte per Comune e Cantone**

Il Comune deve riversare al Cantone, tramite l'Ufficio del veterinario cantonale, una quota parte di fr. 25.- per cane (art. 4 cpv. 3 Legge sui cani). Per la quota parte cantonale non sono previste tasse pro tempore.

### **C3 Registrazione contabile**

Le entrate e le uscite relative alla tassa sui cani dovranno essere registrate dai Comuni nel modo seguente:

	<u>Conto dare</u>	<u>Conto avere</u>
– emissione tassa	115	259
– addebito quota parte al Cantone	259	111 (cc Stato/Comune)
– tassa comunale	259	434 / funzione 109

## **D Calendario di fatturazione**

### **D1 Scadenze**

Per uniformare le attività dei Comuni e limitare il lavoro amministrativo dovuto ai cambiamenti di domicilio di proprietari di cani, i Comuni sono invitati a rispettare il seguente calendario di fatturazione:

- scaricamento dei dati dalla banca dati ANIS: entro il 15 gennaio
- fatturazione taxa annuale sui cani: entro il 28 febbraio
- fatturazione nuovi cani: più volte nel corso dell'anno

La fatturazione deve riferirsi ai cani nati prima del 30 settembre compreso, in quanto gli animali nati dopo il 1° ottobre non sono soggetti a taxa. Anche in questo caso non sono previsti sconti di taxa a dipendenza della data di entrata in possesso del cane.

## D2 Recupero delle tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati all'anagrafe canina e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Comune potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza (dal 2014) e dovrà segnalare il caso all'UVC per quanto di sua competenza.

## E Riversamento della quota parte al Cantone

### E1 Procedura

Il Comune deve notificare all'UVC, entro il 15 di ottobre, il numero di cani per i quali è stata emessa una fattura e il numero di cani per i quali è stato registrato l'incasso, come specificato nella seguente tabella:

anno in corso		anni precedenti
numero di cani fatturati	numero di cani con taxa incassata	numero di cani con taxa incassata
<i>i dati devono riferirsi alla situazione al 30 settembre dell'anno di computo</i>		

L'UVC trasmette ai Comuni un promemoria con formulario di notifica ufficiale entro il 15 settembre.

### E2 Addebitamento

L'UVC procede all'addebitamento della quota parte cantonale della taxa per il tramite del conto Comune-Cantone entro il 30 novembre dell'anno di computo.

## F Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore immediatamente.

**UFFICIO DEL VETERINARIO CANTONALE**